

**INTERPRETAZIONE DEL D.P.R. 10/9/1990 N. 285  
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**ORIENTAMENTI DI FEDERGASACQUA, FENIOF, FIC E SPECIALEGNO**

Il testo è stato elaborato dalla Commissione composta dai Signori:

Ing. Daniele Fogli	- in rappresentanza di Federgasacqua
Dott. Sereno Scolaro	- in rappresentanza di Federgasacqua
Geom. Sergio Soldati	- in rappresentanza di Federgasacqua
Sig. Renato Miazzolo	- in rappresentanza di FENIOF
Sig. Sandro Samoggia	- in rappresentanza di FENIOF
Avv. Bruno Segre	- in rappresentanza di FIC
Ing. Giorgio Stragliotto	- in rappresentanza di Specialelegno

### Premessa

Dopo poco più di un anno dalla uscita del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, Regolamento di polizia mortuaria e della quasi contemporanea Legge 8/6/1990 n. 142, anche alla luce della sentenza 8-22/4/1991 n. 174 della Corte Costituzionale, si è ritenuto di concordare organiche indicazioni di comportamento sulle principali innovazioni ai diversi soggetti interessati, affinché l'applicazione del Regolamento di polizia mortuaria sia resa maggiormente uniforme sul territorio nazionale.

2. Armonizzazione delle norme in materia di Polizza Mortuaria con la nuova struttura della sanità pubblica, conseguente alla delega operata con D.P.R. n. 616 del 1977 e alla riforma sanitaria di cui alla L. n. 833 del 1978.

2.1 Con il D.P.R. 285/90 si era inteso attribuire al coordinatore sanitario della U.S.L. e al direttore sanitario degli ospedali compiti in materia di polizia mortuaria che la precedente normativa in genere assegnava all'Ufficiale Sanitario e al Medico provinciale, intendendo così individuare con chiarezza figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i servizi conseguenti.

Con sentenza n. 174 dell'8-22/4/1991 la Corte Costituzionale ha dichiarato che "non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285".

Al riguardo il Ministero della Sanità ha ritenuto di avviare la procedura in base alla quale modificare il D.P.R. 285/90, estendendo quanto vigente per la Regione Lombardia alle altre regioni.

E' pertanto consigliabile che, nel frattempo, le singole Regioni si attivino per definire le norme per l'organizzazione, la gestione, il funzionamento nonché i livelli ammissibili di delega dei servizi di polizia mortuaria, al fine di creare la necessaria armonizzazione temporale. Giova qui ribadire la piena ammissibilità fin d'ora dell'istituto della delega.

2.2 L'articolo 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del R.D. 9.7.1939 n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri o, in mancanza, da persona informata del decesso. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella 1ª parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato T.U. 1238/1939. Ai sensi del citato art. 1/1, il medico curante deve compilare unicamente la scheda di morte di cui all'art. 1/6.

2.3 L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che in medico abbia o meno presenziato al decesso.

2.4 Nell'art. 1/7 del D.P.R. 285/90 si prevede che il Comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale in cui detto comune è ricompreso; dalla U.S.L. di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa, per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori 30 giorni.

Tenuto conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene comunali sono state trasferite alle UU.SS.LL., nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso la U.S.L., generalmente al servizio igiene pubblica, con l'ulteriore previsione, nel caso di Comuni comprendenti più UU.SS.LL., di una competenza regionale per l'individuazione della U.S.L. che dovrà tenere il registro in questione.

Si prevede inoltre che, per un periodo transitorio di tre anni e quindi fino al 26.10.1993 i Comuni continuino a tenere il registro dei deceduti al fine di dare la possibilità alle Unità Sanitarie Locali di rendere operativo nel frattempo il nuovo sistema di registrazione dei deceduti.

3. Delimitazione del periodo di accertamento della morte. Ausilio del tanatografo.

3.1 Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore, portato a 48 nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva diffusa.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica o, in alternativa, la dotazione di apposite apparecchiature di ausilio al medico necroscopo per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4/5 e 8, il medico accerterà la morte pure con registrazione protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2/12/1975 n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2 I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

a) accertamento preliminare di morte con tanatografo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90;

b) decesso con decapitazione o maciullamento;

c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

4. Definizione delle funzioni dei depositi di osservazione, degli obitori. Competenze gestionali e dotazione di strutture.

4.1 La materia disciplinata dal Capo III è stata rielaborata in maniera più compiuta con la articolazione in quattro

disposizioni (artt. 12, 13, 14, 15 D.P.R. 285/90) rispetto alle due (artt. 12, 13 D.P.R. 803/75) precedenti.

Ciò ha consentito di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

- a) *osservazione*: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
  - b) *obitoriali*: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5000 abitanti.
- 4.2 Le UU.SS.LL., nel territorio di propria competenza provvedono ad individuare in quali obitori e depositi di osservazione prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards:

- Posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla L. 8/6/1990 n. 142. L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

- 4.3 Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria, e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30.9.1938 n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura, istituti di ricovero per anziani, non dotati di regolamentari depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del D.P.R. 285/90, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

#### 5. Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità

- 5.1 In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, .....), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio.

Qualora la Pubblica Autorità disponesse per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale da ogni Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune, ma diverrà oneroso e quindi a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

- 5.2 In via generale è il Sindaco del Comune di decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto.

Fanno eccezione:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7/2 del D.P.R. 285/90, per i quali è competente l'unità sanitaria locale di decesso;
- b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, in abitazione, luoghi pubblici, ecc. su chiamata della Pubblica Autorità. In tal caso è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del D.P.R. 285/90, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori del proprio Comune) al luogo di sepoltura.

- 5.3 Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19/1 del D.P.R. 285/90 unicamente a mezzo di carro funebre, avente i requisiti di cui all'art. 20.

Il trasporto del cadavere avviene a mezzo di contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. E' anche consentito l'uso di contenitore flessibile in plastica biodegradabile, congiuntamente ad usi cofano per il trasporto.

#### 6. Applicazione del diritto fisso di privativa al trasporto di cadaveri con sosta intermedia.

Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 285/90 e al livello di intervento da parte dei titolari della privativa comunale del servizio di trasporto funebre vale il criterio che il trasporto funebre, sia in partenza che in arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

#### 7. Malattie infettivo-diffusive.

Per l'applicazione delle prescrizioni per il trasporto di deceduti di malattie infettivo-diffusive (art. 18 e 25), nonché per le esumazioni straordinarie che li riguardano (art. 84) si ritiene che per "apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità" si intende quello di cui all'art. 1 del D.M. Sanità 15.12.1990 per le classi 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> dell'annesso allegato.

Si ricorda al proposito che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo diffusive comprese in tale elenco.

Tali riferimenti sono contenuti agli artt. 18, 25, 84 del D.P.R. 285/90.

Si auspica che quanto prima il Ministero della Sanità provveda a distinguere, all'interno di tale elenco, per quali malattie infettive diffusive debbano osservarsi particolari disposizioni limitatamente all'incassamento nel feretro e al trasporto e/o specificatamente per le esumazioni straordinarie.

#### 8. Trasporti internazionali di salme, ceneri, resti mortali

- 8.1 La convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1379, non è applicabile al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

ti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto.

L'autorizzazione dovrà recare le generalità, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2 La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del 1° comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
- autorizzazione alla sepoltura.

8.3 La documentazione da presentare all'Autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del 1° comma la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/90;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese straniero;
- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4 La comunicazione telegrafica dell'Autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione salma è consentita oltre che a mezzo telegrafico con telex, telefax o altro adeguato sistema telematico.

9. Prescrizioni costruttive per le bare. Cautele per i trasporti funebri oltre una certa distanza. Valvole o altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

9.1 E' assunto a riferimento che i materiali da utilizzare nei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo (legno massiccio) e l'impermeabilità del feretro (zinco o lastra di piombo) quando è richiesta.

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di utilizzarla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è ora permessa oltre alla saldatura a fuoco quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Per il trasporto oltre 100 Km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è preferibile il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purchè in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinate alla inumazione.

All'art. 30 vengono inoltre minuziosamente descritte le specifiche da seguire per la costruzione delle bare in legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30. Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

L'unico elemento richiesto è che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm. (o 20 mm. se il cofano è destinato ad inumazione).

E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore - distributore.

Per trasporti in Italia da un Comune ad un altro Comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò indipendentemente dalla pratica funebre o dal tipo di sepoltura prescelta. L'art. 30 ha inteso stabilire in 100 Km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallica).

I 100 Km. sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purchè uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza tra i 2 comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione (oggettivamente riduttiva) potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 limita l'uso ad una sola cassa, di legno, se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 Km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere nè il controferetro metallico, nè la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 Km., è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm.; quella di zinco di 0,660 mm. (di piombo di 1,5 mm., ma non è commercialmente utilizzata).

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Non è pertanto legittimo obbligare, da parte di singoli Comuni, l'uso di casse metalliche esterne per feretri destinati alla inumazione. Analogo comportamento, per uniformità, dovrà tenersi anche nel caso di feretri destinati alla cremazione.

Sotto i 100 Km., viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per l'inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del Comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm.; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm. Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione e alla cremazione vengano utilizzati spessori ridotti ed essenze lignee specifiche: sono preferibili legni teneri, facilmente degradabili.

Si auspica che il Ministero della Sanità provveda ad emanare norme specifiche sulle vernici da applicare ai feretri ai fini di favorire i processi di mineralizzazione delle salme inumate e la riduzione di inquinanti nella cremazione.

Già fin d'ora si richiama l'attenzione, ai sensi dell'art. 75/9, sul divieto di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

- 9.2 La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/90;
- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o dal contenitore rigido da trasporto.

- 9.3 Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione. Analogamente, mutando esperienze estere, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata pure con l'immissione del feretro per la cremazione. In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

- 9.4 In base all'art. 77 il Ministro della Sanità sentito il Consiglio di Sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione. Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del D.P.R. 285/90 sono considerate pienamente valide.

- 9.5 Il Ministero della Sanità, con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni, l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

- 9.6 Pur non essendo stabilito dalla normativa un limite massimo di ore per procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni atmosferiche, fanno propendere perché in ogni regolamento locale siano individuate tali circostanze con la specificazione dell'Autorità sanitaria che le controlla.

- 9.7 La verifica del feretro alle prescrizioni richieste ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di malattie infettive diffuse a quanto prescritto agli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadave-

re. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

#### 10. Criteri di determinazione dell'area cimiteriale. Redazione dei piani regolatori cimiteriali.

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni, nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.

#### 11. Approvazione dei progetti cimiteriali.

L'art. 55 del D.P.R. 285/90 è fortemente innovativo rispetto a quello previgente (art. 53 D.P.R. 803/75). La prima conseguenza è che risulta abrogata la commissione provinciale per i cimiteri per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. 285/90.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire, in base all'art. 55/2 del D.P.R. 285/90, quanto specificato dall'art. 228 del T.U. L.L.SS. e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della Legge 21.3.1949 n. 101, art. 1 della L. 20.7.1952 n. 1007, art. 27 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854 nonché art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8).

Il D.P.R. 8/72 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale, tra cui i cimiteri. Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere da esprimersi da parte del Consiglio provinciale di Sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della L. 8.6.1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata L. 142/90, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al D.P.R. 285/90) e contabile i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della L. 142/90.

**12. Prestazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale. Servizio di custodia. RegISTRAZIONI con sistemi informatici.**

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono specificatamente ascritte.

E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con la indicazione del tracciato dei records.

**13. Revisione dei criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.**

**13.1 Le norme sono state totalmente innovate.**

Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. 803/75 basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati nel D.P.R. 285/90 alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

**13.2** Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

**13.3** E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

**14. Impianti di cremazione. Modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni. Cinerario comune e nicchie cinerarie.**

Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie.

**14.1 Impianti di cremazione.**

Il D.P.R. 10/9/90 n.285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Le operazioni che devono avvenire sono:

- a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. La eventuale sosta duratura in attesa della cremazione dovrà avvenire con il deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
- b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
- c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
- d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e tale da essere soggetto a suggellazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
- e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
- f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il D.P.R. 803/75), in triplice copia, di cui una resta a lui per la conservazione, una va data a chi prende in consegna l'urna e la terza è trasmessa all'ufficio di stato civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dall'articolo 12, 4° comma del D.L. 31/8/1987 n. 359 convertito in legge con modificazioni con L. 29/10/1987 n. 440 e dall'art. 26 bis del D.L. 28/17/89 n. 415 convertito con modificazioni con L.28/2/90 n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del T.U. LL.SS. del 27.7.1934 n. 1265 e dal D.P.R. 285/90 si trae che non è obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. E' comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla L. 8.6.1990 n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del D.P.R. 285/90 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei crematori" al Consiglio Comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei Comuni interessati.

**14.2 Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione.**

La cremazione di ciascun cadavere è possibile previa produzione dell'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso ai sensi art. 79 del D.P.R. 285/90.

Nel caso di cremazione postuma al decesso è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

- 1) *documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.*
- 2) *Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, o da chi da lui delegata, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.*
- 3) *Nei soli casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.*

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi per espressa volontà del de cuius).

Unica eccezione è consentita sulla scorta della dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a Notaio o pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/68 n. 15 che ne autentica la/le firma/e.

L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6° grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

#### 14.3 Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2.

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta, alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di ceneri in cinerario

comune. Ogni Comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

#### 15. Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.

Il D.P.R. 803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc. provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col D.P.R. 285/90, in base all'art. 85 co. 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento o discarica adeguata.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, come tali smaltiti.

Si premette che:

- per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

- Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli".

- Per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, quali resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono trattati come rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o in discarica adeguata.

L'incenerimento diviene obbligatorio nel caso di rifiuti speciali cimiteriali attinenti a feretri contenenti salme di persone morte di malattie infettive diffuse per le quali lo smaltimento a mezzo discarica non sia cautelativo (ad es. morti di tetano).

#### 16. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche.

Con l'art. 106 del D.P.R. 285/90 il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

Si auspica che il Ministero della Sanità emani la seguente linea di indirizzo generale per i loculi preesistenti alla data del 27.10.1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, consentendo così la tumulazione di feretri purchè vengano adottate congiuntamente le cautele seguenti:

- a) divieto di estumulazione per 2 anni;
- b) presenza al momento della tumulazione di valvole o altri dispositivi di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/90;

- c) strato di materiale assorbente di cui all'art. 30/2 del D.P.R. 285/90 in misura adeguata alla natura. Laddove si tratti di segatura di legno lo strato dovrà avere uno spessore non inferiore a 2 cm.

**17. Procedure per l'adozione del regolamento di polizia mortuaria comunale**

L'art. 102 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 sanciva l'obbligo per l'organo di controllo dell'Ente Locale, di trasmettere al Ministero della Sanità, per la cosiddetta "omologazione", copia del regolamento comunale di igiene e sanità e quindi di quello di polizia mortuaria, trattandosi di parte di esso che nel tempo ha assunto forma propria per esigenze di organicità.

Con l'art. 64 della L. 8.6.1990 n. 142 è ora stato soppresso l'art. 102 del citato T.U.L.C.P.. La conseguenza è che non è più da inoltrare al Ministero della Sanità il regolamento di polizia mortuaria comunale per la "omologazione". Resta in vigore, in base allo stesso art. 64 della L. 142/90, l'art. 6 del T.U.L.C.P. 383/1934 che consente al Governo di "annullare d'ufficio, o su denuncia, in qualunque momento, sentito il Consiglio di Stato, tutti gli atti e regolamenti viziati di legittimità".

Infine, per effetto del processo di delega di competenze amministrative dal livello centrale a quello periferico, l'obbligatorio "parere del consiglio provinciale di Sanità", ai sensi dell'art. 344 del T.U. LL.SS. sul regolamento locale di igiene e sanità e quindi sui regolamenti comunali di polizia mortuaria, è ora deferito agli organi regionali.